

trovavano sempre in istretto contatto con Venezia, tipo perfetto di autonomia municipale. Se Parenzo nel 1150 fa guerra a Venezia, e vinta, conchiude pace mediante propri rappresentanti, promette tributo di derrate, di danaro, contingente di navi, e facilitazioni commerciali, senza curarsi nè di vescovi, nè di marchesi, nè d'imperatori, ciò è segno evidente che il processo di autonomia non s'era allentato, ma si trovava per l'opposto in continuo accrescimento.

Nel 1194 abbiamo la prima prova scritta che Parenzo si era costituita a comune. Nella lite fra il vescovo e la città, terminata dal marchese d'Istria Bertoldo degli Andechs colla sentenza 15 novembre 1194, troviamo menzionati Americum gastaldionem, Ioannem de Bertoldo, Tolomesium et Ioannem Maleosse rectores civitatis Parentinae et procuratores *communis dictae civitatis* nomine ipsius comunis i quali rectores nelle firme s'intitolano „rectores et gubernatores“.

Quando poi all'autonomia a poco a poco acquistata si aggiunse la chiara coscienza e la decisa volontà di libero reggimento, allora seguendo l'indirizzo del tempo, si sentì anche il bisogno di riorganizzare la magistratura comunale colla creazione dei consoli. Questo nome compare come segnale di libertà e di unione di tutti i partiti sotto un solo e comune reggimento; e si può dire che il comune, appena coll'istituzione dei consoli, si compone a vero e vitale ordinamento municipale.

I consoli esercitavano quella parte del potere pubblico che in generale era compresa nei diritti di sovranità avvocati a sè dai comuni; vale a dire la giurisdizione, il comando delle milizie, e l'esercizio d'una serie di regalie già di spettanza del principe.

È naturale che l'emancipazione del comune di Parenzo non potesse effettuarsi senza che si venisse ad un violento cozzo coll'autorità vescovile, sia in quanto si riferiva ai diritti feudali posseduti dalla chiesa parentina sull'agro circostante in buona parte tenuto dagli stessi abitanti della città, sia riguardo all'ingerenza personale del vescovo nell'amministrazione delle faccende cittadine, ingerenza o dipendente da diritto scritto, o, meglio, presunta per diritto derivato da lunga consuetudine.